

INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI FINALIZZATA AD AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. B DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, DI UN SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI (CAT B1) E SERVIZI ACCESSORI TRAMITE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

**Quesiti pervenuti alla data del 14 luglio 2022**

Quesito 1)

Spettabile ente, in riferimento all'importo presunto massimo spendibile da codesta Amministrazione pari a euro 81.000,00, si chiede se tale importo si riferisce al solo margine d'agenzia oppure rappresenta il valore massimo contrattuale comprensivo di costo del lavoro (non soggetto a ribasso) e utile d'impresa.

Risposta 1)

Si conferma che l'importo presunto massimo spendibile da questa Amministrazione, pari a euro 81.000,00 IVA inclusa, rappresenta il valore massimo contrattuale comprensivo di costo del lavoro e utile d'impresa.

Quesito 2)

Si segnala che su piattaforma di gara non risulta allegato il capitolato speciale d'appalto richiamato all'interno dello schema di accordo quadro. Si chiede conferma trattasi di refuso

Risposta 2)

Con riferimento allo schema di accordo quadro, si conferma che i contenuti del capitolato speciale d'appalto sono inseriti nel documento intitolato "INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI FINALIZZATA AD AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. B DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, DI UN SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER ESECUTORI SERVIZI EDUCATIVI (CAT B1) E SERVIZI ACCESSORI TRAMITE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 C.3 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI".

Quesito 3)

LETTERA D'INVITO

Art. 4 c.3

Posto che il lavoratore, ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/2015 ss.mm.ii, tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione sono in capo all'utilizzatore, ne deriva che la formazione sui rischi specifici e l'addestramento non possano che essere posti in capo all'azienda utilizzatrice. L'addestramento, inteso come complesso delle attività volte a garantire l'apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell'utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di

attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” (art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii). La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, non può che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede conferma che solo l’informazione e la formazione in materia di sicurezza con riferimento al solo “modulo generale” sarà posta in capo all’aggiudicatario.

Art.4 c. 8 – 9 – Art. 6 pt 10 Si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l’obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest’ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l’onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità

Risposta 3)

Con riferimento al vostro quesito, si richiama quanto previsto dal citato articolo 35 comma 4 del D.Lgs. n.81/15 per cui "il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti".

Come previsto dall’articolo 7 della lettera di invito l’Amministrazione osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di prevenzione, protezione, informazione e formazione, connessi alla specifica attività lavorativa, presso le proprie strutture, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché nel rispetto del documento di valutazione dei rischi riferito ai luoghi di lavoro e alle mansioni lavorative svolte.

Con riferimento ai costi relativi alla sorveglianza sanitaria e all’acquisto di DPI, si precisa che il servizio oggetto della presente procedura include, così come indicato nell’oggetto della lettera di invito, oltre al servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, anche servizi accessori, inclusa la sorveglianza sanitaria e l’acquisto di DPI. Tali servizi accessori sono previsti specificatamente nell’articolo 4 punto 9) e punto 11) ed il costo è stato specificatamente previsto all’articolo 6 della lettera di invito. Tali costi andranno imputati in quota parte su ciascuna ora di messa a

disposizione di personale, sulla base di quantificazione che dovrà essere fatta dall'operatore economico in sede di offerta in considerazione del proprio piano di gestione del personale.

Quesito 4)

E' presente un range da applicare riguardo al margine d'Agenzia offerto?

Risposta 4)

L'indagine di mercato, attivata ai sensi dell'art. 36 comma 2 let. b) del Codice dei contratti pubblici, è finalizzata all'acquisizione di preventivi preordinati ad affidamento diretto. Come previsto nella lettera di invito, il migliore preventivo sarà individuato sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa e l'elemento prezzo rappresenta il 30% della valutazione. Dovrà, quindi, essere cura dell'operatore economico partecipante individuare le componenti del costo orario del personale, incluso il margine di agenzia, che ritiene possano offrire miglior rapporto qualità/prezzo.

Quesito 5)

Riguardo alla stesura del c.d. Progetto di Riassorbimento, siamo a richiedere maggiori delucidazioni in quanto a pagina 8 dell'Avviso, all'art. 8, si segnala di fare riferimento al numero di lavoratori soggetti a clausola sociale, ma, come riportato successivamente, ad oggi non è presente nessuna risorsa soggetta a tale clausola. Siamo a richiedere quindi di fornire maggiori informazioni per la stesura di tale Progetto, soprattutto rispetto a questa discrepanza.

Risposta 5)

Con riferimento al quesito posto, si richiama quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n.13 del 2019 in proposito: "ai fini dell'applicazione della clausola sociale, si considera di regola il personale dell'impresa uscente calcolato come media del personale impiegato nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento". Al tal fine, anche se al momento della pubblicazione dell'indagine di mercato non risulta personale in forza presso l'affidatario uscente, è stato indicato nel documento il numero di lavoratori impiegati nei sei mesi precedenti e il numero di ore complessive di utilizzo. Tale dato potrà essere tenuto in considerazione dall'operatore economico ai fini della presentazione del progetto di riassorbimento. Si ricorda, inoltre, che l'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assuntore.

Quesito 6)

Art. 4 c.11 Si segnala che la "sorveglianza sanitaria" di cui all'art. 41 D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii in quanto onere di natura preventiva, ai sensi di legge, grava sull'utilizzatore (art. 35 comma 4 del D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii) e comprende: "a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di

controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase pre assuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione." Per quanto sopra, si ribadisce che dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.ii. non può che desumersi l'onere – di legge, non delegabile – in capo all'azienda utilizzatrice circa l'assolvimento delle visite mediche concernenti l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria.

Risposta 6)

Con riferimento ai costi relativi alla sorveglianza sanitaria, si precisa che la presente procedura include, così come indicato nell'oggetto della lettera di invito, oltre al servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, anche servizi accessori, inclusa la sorveglianza sanitaria. Tali servizi accessori sono previsti specificatamente nell'articolo 4 punto 11).

Quesito 7)

Totale delle spese contrattuali

Risposta 7)

Il contratto sarà sottoscritto tramite scrittura privata in modalità elettronica. Le spese saranno relative alle marche da bollo previste, una ogni quattro pagine per l'accordo quadro. Lo stesso avverrà nel caso degli eventuali contratti attuativi, qualora sottoscritti nelle medesime modalità in considerazione dell'importo degli stessi.

Quesito 8)

Siamo a richiedere conferma circa i punti 9-10-11 a pagina 5 dell'Indagine di Mercato. Nello specifico chiediamo se i DPI necessari, la formazione professionale specialistica (e gli eventuali aggiornamenti) e le spese relative alla sorveglianza sanitaria sono a carico dell'Agenzia di Somministrazione, in quanto l'art. 40 comma 8 del CCNL Agenzie di Somministrazione di lavoro sottolinea che la sorveglianza obbligatoria resta a carico dell'impresa utilizzatrice; l'art. 35 d.lgs. 81/2015 segnala che a carico del somministratore permane solo la formazione generale, pertanto la formazione specifica ricadrebbe sull'utilizzatore. Chiediamo conferma.

Risposta 8)

Con riferimento ai costi relativi alla sorveglianza sanitaria e all'acquisto di DPI, si precisa che il servizio oggetto della presente procedura include, così come indicato nell'oggetto della lettera di

invito, oltre al servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, anche servizi accessori, inclusa la sorveglianza sanitaria e l'acquisto di DPI. Tali servizi accessori sono previsti specificatamente nell'articolo 4 punto 9) e punto 11) ed il costo è stato specificatamente previsto all'articolo 6 della lettera di invito. Tali costi andranno imputati in quota parte su ciascuna ora di messa a disposizione di personale, sulla base di quantificazione che dovrà essere fatta dall'operatore economico in sede di offerta in considerazione del proprio piano di gestione del personale.